

GARE GAS

MONITORAGGIO GARE GAS

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 628/2017/R/gas](#)
- [Delibera 613/2017/R/com](#)
- [Chiarimenti su riconoscimento investimenti reti di distribuzione gas](#)
- [Delibera 344/2017/R/gas](#)
- [Chiarimenti sui riflessi tariffari connessi alla pubblicazione di bandi di gara senza il rispetto dell'iter procedurale previsto](#)
- [Delibera 455/2016/R/gas](#)

Nei mesi di agosto e settembre si sono verificate diverse novità nell'ambito gare gas, tra cui l'approvazione della legge Concorrenza, l'approvazione, attraverso l'*iter* semplificato, del VIR dell'ATEM La Spezia, l'annullamento del bando di Belluno e un ulteriore rinvio del termine delle scadenze per il bando di Lodi.

IL DDL CONCORRENZA È LEGGE: L'AUTORITÀ AVVIA I PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ITER PROCEDURALI

La legge Concorrenza, approvata ad agosto, ha richiesto alcune semplificazioni procedurali in materia di gare gas. Per questo motivo, l'Autorità ha provveduto ad avviare due distinti procedimenti che riguardano:

- le semplificazioni sulla valutazione dei valori di rimborso (VIR)
- le semplificazioni in relazione alla valutazione di idoneità dei bandi.

Per quanto riguarda il primo punto, l'ente appaltante non sarà più obbligato a trasmettere all'Autorità, prima della pubblicazione del bando, la definizione del VIR se riesce a soddisfare tre differenti condizioni:

1. che il VIR sia calcolato applicando le Linee Guida del MiSE
2. che lo scostamento VIR/RAB aggregato tra i comuni che fanno parte dello stesso ATEM non superi l'8%
3. che lo scostamento VIR/RAB per singolo comune non superi il 20%.

L'Autorità aveva già introdotto, con la delibera 344/2017, la semplificazione in caso di rispetto delle Linee Guida del MiSE e se n'è avvalsa per l'approvazione del valore del VIR di La Spezia. Infatti, dato che l'ATEM ha dimostrato di aver applicato le linee Guida, l'Autorità ha valutato idonei i valori di rimborso di tutti e 19 i comuni attraverso un *iter* procedurale semplificato.

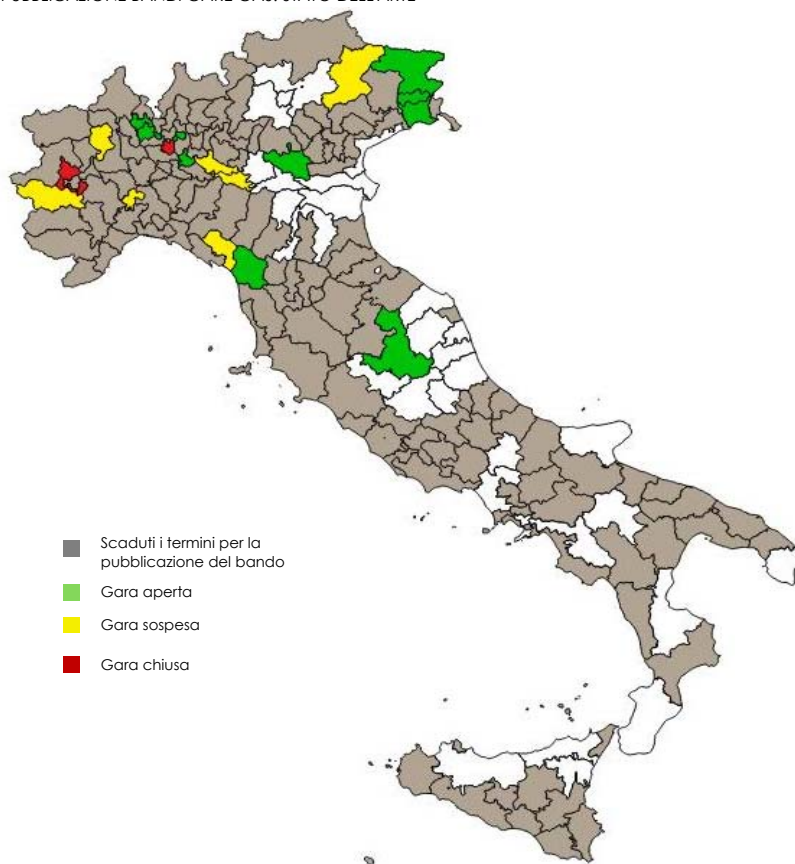
Per quanto concerne invece il secondo punto, se il bando di gara sarà strutturato in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, verranno adottate delle semplificazioni, definite entro novembre, sulla valutazione dei bandi.

La legge Concorrenza prevede infine un'ulteriore semplificazione riguardante i requisiti che le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) devono possedere per partecipare alle aste. Sarà, infatti, sufficiente che i requisiti richiesti siano raggiunti cumulativamente tra tutte le imprese che abbiano intenzione di formare un ATI. Grazie a questa nuova norma, ciascun consorzio dovrà quindi rispettare almeno una condizione (capacità finanziaria, capacità tecnica ecc.), permettendo così la partecipazione ai bandi di gara anche da parte delle imprese più piccole.

ULTERIORI RINVII E RITARDI ALLUNGANO I TEMPI DELLE GARE GAS

Se da un lato l'Autorità e il Governo, con i diversi provvedimenti, tentano di semplificare e velocizzare gli *iter* procedurali, dall'altro le istanze cautelari e i continui rinvii non accorciano le tempistiche. L'ATEM di Lodi ha infatti pubblicato l'avviso di un ulteriore rinvio del termine delle *expression of interests*, posticipandolo al 31 maggio 2018. L'ATEM di Belluno è invece stato sospeso dal TAR del Veneto fino al merito, previsto il 18 gennaio 2018. Il primo settembre erano scaduti i termini per la presentazione delle offerte e Belluno si sarebbe così aggiunta alla lista delle gare chiuse, insieme a Milano 1 e Torino 2. I giudici hanno però accolto l'istanza cautelare di Erogasmet riguardante il riconoscimento tariffario degli investimenti sulle reti di distribuzione. L'Autorità infatti, secondo il ricorrente, non ha dato chiare istruzioni sugli investimenti che verranno riconosciuti in tariffa e ciò comprometterebbe la presentazione di offerte complete e ben ragionate.

PUBBLICAZIONE BANDI GARE GAS: STATO DELL'ARTE



Proprio sul riconoscimento tariffario degli investimenti, l'Autorità aveva pubblicato un chiarimento¹ all'inizio di agosto, nel quale rimarcava i principi esposti nella delibera sull'analisi del bando di Belluno. L'Autorità aveva infatti ribadito che le condizioni minime di sviluppo rappresentano una frontiera per il riconoscimento tariffario, ovvero che sono meritevoli di riconoscimento solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità. Le condizioni minime di sviluppo dovranno così individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Il costo degli investimenti che eccedono le condizioni minime di sviluppo non potranno essere socializzate e saranno dunque a carico sia dei distributori sia dei clienti finali. I distributori dovranno, infatti, farsi carico dei costi per la realizzazione degli interventi proposti in sede di gara ulteriori rispetto a quelli previsti nel piano di sviluppo degli impianti. Questi interventi, peraltro, non contribuiranno alla determinazione della RAB. Allo stesso tempo, i clienti finali si dovranno fare carico delle estensioni della rete che eccede sia il livello delle condizioni minime sia quello offerto in sede di gara dalle imprese.

Secondo un ulteriore chiarimento dell'Autorità², gli investimenti previsti dal piano industriale del distributore potrebbero non essere riconosciuti in tariffa sia nel caso in cui la stazione appaltante non abbia inviato il bando all'Autorità, sia nel caso in cui il bando sia stato inviato, ma

l'Autorità non abbia ritenuto condivisibile la metodologia utilizzata per l'analisi costi benefici.

Nella fattispecie, l'Autorità ha affermato che l'analisi costi-benefici effettuata dall'ATEM di Belluno non è condivisibile e che il valore che l'ente appaltante ha assegnato al parametro che identifica le condizioni minime non è corretto, proponendo un diverso valore. In questi casi il distributore non può sapere se la stazione appaltante si sia adeguata alle disposizioni dell'Autorità, tanto meno se tali disposizioni saranno valide anche al momento dell'assegnazione dell'ATEM. Il distributore è costretto quindi a offrire investimenti che non sa se verranno riconosciuti o meno. Questi motivi potrebbero aver spinto Erogasmet a fare ricorso al TAR.

A oggi quindi, con la sospensione di Belluno, il prossimo bando a poter essere chiuso è Udine 2, la cui scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a fine novembre.

¹ "Chiarimenti su riconoscimento investimenti reti di distribuzione gas", 7 agosto 2017.

² "Chiarimenti sui riflessi tariffari connessi alla pubblicazione di bandi di gara senza il rispetto dell'iter procedurale previsto", 27 gennaio 2016.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE CHIUSE											
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
ATEM	Analisi AEEGSI	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Iter procedurale	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
MILANO 1	631/2015/R/gas	23/12/2015		16/01/2017	●	ALTA	●	●	●	●	●
TORINO 2	687/2016/R/gas	29/12/2015		28/06/2017	●	MEDIA	●	●	●	●	●

GARE APERTE											
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
ATEM	Analisi AEEGSI	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Iter procedurale	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
UDINE 2	NO	04/11/2015		30/11/2017	●	MEDIA	●	●	●	●	●
UDINE 1	NO	23/12/2015	29/02/2016		●	BASSA	●	●	●	●	●
UDINE 3	NO	10/02/2016	06/06/2016		●	BASSA	●	●	●	●	●
LODI 1	NO	30/12/2015	31/05/2018		●	MEDIA	●	●	●	●	●
VARESE 2	NO	11/09/2015	30/09/2017		●	MEDIA	●	●	●	●	●
LUCCA	in corso	30/12/2016	31/10/2017		●	MEDIA	●	●	●	●	●
MONZA E BRIANZA I	NO	29/12/2015	15/12/2017		●	ALTA	●	●	●	●	●
PERUGIA 2	NO	28/12/2015	29/12/2017		●	BASSA	●	●	●	●	●
VARESE 3	NO	12/07/2017	30/03/2018		●	MEDIA	●	●	●	●	●
VERONA 2	in corso	30/12/2016	30/06/2018		●	BASSA	●	●	●	●	●
VENEZIA 1	368/2016/R/gas	28/12/2015		Annullata	●	MEDIA	●	●	●	●	●
BELLUNO	455/2016/R/gas	27/12/2016		Sospesa	●	BASSA	●	●	●	●	●
MASSA-CARRARA	in corso	21/12/2015	Sospesa		●	MEDIA	●	●	●	●	●
ALESSANDRIA 2	NO	22/12/2015	Sospesa		●	MEDIA	●	●	●	●	●
TORINO 3	NO	22/12/2015	Sospesa		●	BASSA	●	●	●	●	●
CREMONA 2 E CREMONA 3	NO	24/12/2015		Sospesa	●	BASSA	●	●	●	●	●
BIELLA	NO	29/12/2015		Sospesa	●	BASSA	●	●	●	●	●
ROMA 1	650/2015/R/gas	NO	-		-	ALTA	●	●	●	●	●
FORLÌ-CESENA	517/2016/R/gas	NO	-		-	BASSA	●	●	●	●	●

Aggiornata al 25/07/2017

Iter procedurale: ● COMPLETO ● NON COMPLETO ● BLOCCATO

Grado potenziale concorrenzialità: ● ALTO ● MEDIO ● BASSO

*Termine per la presentazione dell'EOI

NOTA METODOLOGICA

Scadenza: termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione (EOI) in caso di procedura ristretta.

Iter procedurale: riporta se al momento esistono impedimenti al regolare rispetto delle tempistiche dettate dal bando.

Densità: ALTA > 0.12 PDR/m; MEDIA 0.07 - 0.12 PDR/m; BASSA < 0.07 PDR/m.

Il grado di concorrenzialità è indicativo, calcolato su dati oggettivi e pubblicamente disponibili. La gradazione indica un grado di concorrenzialità da minimo (rosso) a massimo (verde). La valutazione è frutto della stima indipendente di REF-E e non rappresenta in alcun modo una previsione sul comportamento delle imprese nelle gare né di andamento delle stesse. REF-E declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni riportate.

Frammentazione: rileva il grado di concentrazione basato sulla quota di mercato dell'operatore principale.

Dimensione: rileva la dimensione dell'ATEM. Piccoli: < 100,000 PDR; medi: tra 100,000 e 300,000; grandi: > 300,000.

Post Letta: rileva la presenza di *enclave* con scadenza superiore al 2020.

Grandi operatori: rileva se l'ATEM può essere considerato di interesse strategico per le maggiori imprese di distribuzione a livello nazionale.